

CONVENZIONE n° 6259 del 18/11/2019 ai sensi dell'art. 37 - commi 4 e 5 - del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111 per la formazione professionale negli uffici giudiziari ed ai sensi dell'art. 16 n. 2 del Dlgs 17 novembre 1997, n. 398

Tra

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

in persona del Presidente Dott. Luigi Pentangelo;

e

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno rappresentata dal Direttore della Scuola Prof.ssa Laura Solidoro;

PREMESSO CHE

- l'art. 37 - commi 4 e 5 - del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111 prevede, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, tra l'altro con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, su richiesta dell'interessato e, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali;

- l'art. 16 n. 2 del Dlgs 17 novembre 1997, n. 398 stabilisce che l'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza sia svolta anche da magistrati, avvocati e notai e che le attività pratiche, previo accordo o convenzione, possono essere condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

RILEVATO CHE

Le parti hanno il comune intento, sulla base delle citate disposizioni di legge, di stipulare convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) È data possibilità agli iscritti alla S.S.P.L. dell'Università, di Salerno, in numero massimo di dieci unità o nel numero inferiore che sarà indicato dalla

Scuola, di frequentare gli uffici giudicanti del Circondario, svolgendo, per il settore civile, le attività indicate dal citato art. 37 (assistere e coadiuvare il magistrato nel compimento delle ordinarie attività, anche con compiti di studio) e, per il settore penale, le attività con esso compatibili, nel rispetto delle norme del codice penale e delle vigenti circolari del CSM, secondo le modalità che saranno indicate dai magistrati affidatari, d'intesa con il referente del Progetto.

- 2) L'attività sarà svolta ed ogni previsione della presente Convenzione sarà realizzata senza alcun onere a carico della finanzia pubblica, né acquisizione di alcun diritto per gli iscritti alla Scuola che vi parteciperanno.
- 3) I nominativi degli iscritti ammessi a svolgere attività presso il Tribunale saranno indicati dalla Scuola, la quale, assunto come prerequisito la richiesta dell'interessato, terrà conto, nella scelta, della preferenza "*per i più meritevoli*", di cui alla normativa sopra indicata. Per valutare la stessa si terrà conto della graduatoria originaria di ammissione alla Scuola, che già tiene conto del voto di laurea, oltre che dei criteri di merito ministeriali.
- 4) I nominativi predetti saranno comunicati al Consiglio Giudiziario, per l'espressione del parere.
- 5) Gli iscritti alla Scuola ammessi a svolgere attività presso il Tribunale dovranno seguire le indicazioni di giorni ed orari impartite dai magistrati affidatari, d'intesa con il Referente. In totale, ciascuno di essi svolgerà presso gli uffici giudiziari 100 ore di attività pratica, di cui 60 presso il settore civile e 40 presso il settore penale. L'effettivo svolgimento della pratica sarà attestato dal magistrato affidatario al termine del periodo previsto, con precisa indicazione del numero di ore svolto e degli uffici presso i quali esse sono state espletate.
- 6) L'inottemperanza da parte degli ammessi alle prescrizioni impartite sarà tempestivamente comunicata alla Scuola. Sia la Scuola, che il Tribunale hanno facoltà, per valide ragioni, di revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione allo svolgimento della pratica presso la struttura giudiziaria. Analogamente, coloro i quali siano stati ammessi allo svolgimento di attività presso il Tribunale hanno facoltà di rinunciare, con obbligo di tempestiva comunicazione scritta, sia al Tribunale che alla Scuola.
- 7) Il Tribunale si riserva di scegliere i magistrati affidatari sulla base della disponibilità indicata dagli stessi, nonché di indicare il nominativo del referente generale del progetto, entro dieci giorni dalla firma della presente Convenzione. La Scuola di Specializzazione, al termine dell'attività, rilascerà al referente ed agli affidatari, a

richiesta dei medesimi, attestato in ordine all'attività prestata.

- 8) La Scuola farà preventivamente sottoscrivere, agli ammessi, dichiarazione di consapevolezza dell'obbligo di segretezza e del divieto di divulgare in qualsiasi modo fatti e procedimenti di cui dovessero venire a conoscenza in conseguenza dello svolgimento della pratica e di consapevolezza dell'applicabilità alla loro posizione, nel periodo di pratica, di quanto previsto dall'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
- 9) Lo svolgimento di attività pratica avrà inizio il giorno che sarà indicato dal Tribunale, entro 3 mesi dal momento in cui sarà stato comunicato l'elenco degli ammessi e purché sia intervenuto, nel periodo predetto, per ciascuno di essi, il parere favorevole da parte del Consiglio Giudiziario. La pratica dovrà concludersi entro i successivi tre mesi, considerando lo svolgimento, in media, di quattro ore giornaliere di attività e, comunque, entro il 31 luglio successivo all'inizio dell'attività.
- 10) Al termine del periodo di formazione il magistrato affidatario redigerà una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita dal singolo praticante, che verrà trasmessa alla Scuola. La relazione sarà redatta e trasmessa, per il periodo di effettivo svolgimento, anche nell'ipotesi di revoca di cui al precedente art. 6.
- 11) Il magistrato coordinatore sottoporrà, al termine del periodo di stage, una prova teorico-pratica agli studenti, da intendersi come obbligatoria, i cui risultati saranno tempestivamente trasmessi alla SSPL quale parte integrante del piano di studi.
- 12) A tutti i soggetti interessati dalla presente convenzione ed in particolare ai dottori ammessi alla formazione, non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego e qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- 13) L'Università degli Studi di Salerno - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali garantisce la copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9.4.1999, n. 156), nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore, (gli estremi saranno comunicati alla Struttura).

- 14) In caso di incidente, occorso allo studente durante lo svolgimento della pratica, Il Tribunale si impegna a segnalarne l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di Salerno) ed alla Scuola.

Li, 17 settembre 2019

**Il Direttore della Scuola di
Specializzazione
Professioni Legali**

**Università degli Studi di
Salerno**



**Il Presidente del Tribunale
di Lagonegro**

